



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE

POSIZIONI TEORICHE IN TEMA DI RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO INTERNO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Secondo la **TEORIA MONISTA** il diritto statale trova il suo fondamento nel diritto internazionale, che sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento interno e vincolante per i soggetti. Ne consegue che non occorrerebbe alcuna particolare norma interna attraverso cui l'ordinamento statale debba provvedere ad adattare il diritto interno al diritto internazionale.

POSIZIONI TEORICHE IN TEMA DI RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO INTERNO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Secondo la **TEORIA DUALISTA**, l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale sono ordinamenti giuridici **ORIGINARI** e **SEPARATI**. L'ordinamento statale è del tutto distinto dall'ordinamento della comunità degli Stati per cui occorre individuare le norme attraverso le quali esso provvede ad adattare il diritto interno al diritto internazionale.

MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI GLI ORDINAMENTI STATALI E L'ORDINAMENTO INTERNO COMUNICANO: PROCEDIMENTO ORDINARIO

L'adattamento avviene mediante norme che in nulla si distinguono dalle norme statali se non per il motivo (*occasio legis*) per le quali vengono emanate, ossia quello di creare regole corrispondenti a determinate norme di diritto internazionale.

L'ordinamento richiamante rinvia alle norme dell'ordinamento richiamato nel loro **contenuto** materiale.

L'interprete deve applicare la norma interna e potrà tener conto della norma internazionale solo nell'interpretazione da dare alla norma interna.

MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI GLI ORDINAMENTI STATALI E L'ORDINAMENTO INTERNO COMUNICANO: PROCEDIMENTO SPECIALE

La norma internazionale non viene riformulata all'interno dell'ordinamento dello Stato, ma gli organi normativi si limitano ad ordinarne l'osservanza rinviando ad essa.

L'ordinamento richiamante rinvia alle norme dell'ordinamento richiamato nella loro **qualità** di norme giuridiche. Gli organi normativi non formulano norme complete, ma si limitano ad ordinare l'osservanza di norme internazionali così come esse vigono, e fintanto che vigono, nell'ordinamento internazionale.

Nell'ordinamento italiano costituiscono esempi di applicazione del meccanismo di rinvio speciale, **l'art. 10 Cost.** e **l'ordine di esecuzione.**

PROCEDIMENTO ORDINARIO V PROCEDIMENTO SPECIALE

Il procedimento ordinario consente all'interprete di interfacciarsi con una norma che in nulla differisce da quelle interne se non per l'*occasio legis*. Ne consegue maggiore certezza del diritto.

Il procedimento speciale è più idoneo ad assicurare l'osservanza del diritto internazionale in quanto se la norma internazionale muta o si estingue, muterà o si estinguerà automaticamente anche quella dell'ordinamento richiamante.

PROCEDIMENTO MISTO DI ADATTAMENTO

In alcune ipotesi il procedimento ordinario e quello speciale si integrano a vicenda. Ad esempio ciò avviene quando la legge che contiene l'ordine di esecuzione di un trattato preveda altresì atti di integrazione delle norme non *self-executing* di tale trattato.

PROCEDIMENTO MISTO DI ADATTAMENTO

In alcune ipotesi il procedimento ordinario e quello speciale si integrano a vicenda. Ciò avviene nell'ipotesi di norme non *self-executing*, che lasciano ampi margini di libertà allo Stato circa la loro esecuzione, per cui occorrono norme integratrici affinché quelle nazionalizzate siano applicabili.

Ad esempio, una legge contenente l'ordine di esecuzione di un trattato può prevedere altresì atti di integrazione delle norme non *self-executing* di tale trattato.

In alcuni casi si è contestato il riferimento fatto alle norme non *self-executing* al solo fine di non dare immediata applicazione agli obblighi pattizi.

L'ADATTAMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Ogni ordinamento giuridico provvede in maniera autonoma all'adattamento del diritto interno al diritto internazionale.

Nell'ordinamento italiano si distingue tra:

- a) adattamento al diritto internazionale generale (art. 10 Cost.);
- b) adattamento al diritto pattizio. Manca una disciplina dell'adattamento sia a livello costituzionale sia a livello legislativo.

L'ADATTAMENTO AL DIRITTO CONSUETUDINARIO

L'art. 10 , comma 1, della Costituzione dispone che:

“l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Si tratta di un meccanismo di **rinvio formale** alle norme internazionali consuetudinarie ed ai principi generali di diritto (c.d. **trasformatore permanente**” secondo il Perassi); ogni variazione legislativa che si produce nell'ordinamento internazionale si riproduce anche nell'ordinamento interno.

Questione: l'adattamento opera anche quando la norma consuetudinaria contrasta con i principi fondamentali della Costituzione?

- Caso Russell (Corte cost. sentenza n. 48/1979);
- Caso Ferrini (Corte cost. sentenza n. 238/2014).

IL RANGO DELLE NORME CONSUETUDINARIE

In linea generale la regola è quella secondo cui le norme internazionali assumono il rango della norma con la quale vengono immesse nel nostro ordinamento/viene data loro attuazione. Ne consegue che le norme di d.i. generalmente riconosciute, immesse per il tramite dell'art. 10 Cost. hanno rango costituzionale.

TEORIA DEI CONTROLIMITI

Secondo la **Corte cost. (sent. 1146/88)** sussiste una **gerarchia tra i principi supremi della Costituzione e le altre norme costituzionali**. I **principi supremi** avrebbero un **valore superiore rispetto alle altre norme consuetudinarie** e non sarebbero neppure modificabili nel loro contenuto essenziale da una legge di revisione costituzionale, che potrebbe essere sottoposta al controllo di costituzionalità.

I principi fondamentali del nostro ordinamento e, in particolare, i diritti inviolabili sono stati individuati dalla nostra giurisprudenza costituzionale.

TEORIA DEI CONTROLIMITI

Ne consegue che in caso di contrasto tra norme consuetudinarie e norme costituzionali per risolverlo occorrerebbe distinguere tra:

- principi fondamentali e diritti inviolabili e
- altre norme costituzionali.

TEORIA DEI CONTROLIMITI

Laddove una **norma consuetudinaria** fosse **contraria ai principi fondamentali** e ai **diritti inviolabili della persona**, essa **NON VERREBBE RECEPITA** nel nostro ordinamento.

Non sarebbe quindi neppure necessario sollevare un giudizio di costituzionalità, che sarebbe infondato in quanto la norma consuetudinaria non contraria non entrerebbe nel nostro ordinamento (cfr. Corte cost. sent. 238/2014).

Laddove, invece, una norma consuetudinaria non contrastasse con norme costituzionali incorporanti i principi fondamentali del nostro ordinamento, essa prevarrebbe.

IL RANGO DELLE NORME IMPERATIVE

Secondo alcuni autori (Ronzitti), le norme imperative sono immesse nel nostro ordinamento **per il tramite dei PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE di cui acquisiscono il rango.** Le rispettive norme di recepimento sono gerarchicamente superiori rispetto alle norme che recepiscono la consuetudine generale. **I principi supremi prodotti da una norma imperativa sarebbero modificabili da una successiva norma imperativa** e la modifica si ripercuoterebbe immediatamente nell'ordinamento interno, il quale si conformerebbe alla nuova norma imperativa.

La modifica della Costituzione tramite una legge di revisione costituzionale non potrebbe comportare la violazione di una norma imperativa.

IL RANGO DELLE NORME IMPERATIVE

Secondo altri autori (Palmisano), la forza giuridica superiore di una norma imperativa non opererebbe automaticamente nell'ordinamento interno, motivo per cui i principi fondamentali dell'ordinamento interno prevarrebbero anche sulla norma imperativa contrastante, in applicazione della teoria dei controlimiti, fatta salva ogni questione di responsabilità internazionale dello Stato per violazione di una norma internazionale.